



UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

Roma, 15.6.2010

Noi come sigla UGL abbiamo già espresso la nostra insoddisfazione in particolare per il divieto dell'uso del mezzo proprio che si pone in contrasto con una delle finalità della manovra, il contrasto sempre più serrato della evasione fiscale.

Ma detto e ribadito questo, vogliamo sgombrare il campo da equivoci che serpeggiano, non sappiamo se malevolmente, a danno dei CFL assunti dalle Dogane e non ancora stabilizzati. Vogliamo tranquillizzare questi colleghi assicurandoli che il comma 28 dell'art. 9 del dl 78/2010, che dimezza la spesa per i contratti di formazione e lavoro, non li riguarda.

Infatti il comma 346 dell'art. 1 legge 244/2007, che disciplina la fattispecie dei colleghi CFL, è norma speciale che, in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, ha autorizzato l'Agenzia delle Dogane a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa stipula (e all'esito di essi) di contratti di formazione e lavoro (anche in specifica deroga all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 sia nella formulazione di cui al comma 79 dell'art. 3 della medesima legge n. 244/2007 sia nella formulazione successiva e tutt'ora vigente) con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle Entrate nel 2005 e nel 2007.

Il comma 346 è norma speciale che deroga a quella generale, anche se posteriore, in materia di blocco delle assunzioni. Lo ha detto la Corte dei Conti Sezione Centrale di controllo con la deliberazione n. 9-2010 G del 25.2.2010, in riferimento alla omologa norma del comma 2 dell'art. 2 del dl 203/2005, convertito nella legge 248/2005, che autorizzò, a suo tempo, l'Agenzia Entrate a procedere, in deroga, all'assunzione di personale a tempo indeterminato utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi del succitato art. 36 del d.lgs. 165/2001.

Il comma 346 dell'art. 1 della legge 244/2007, quindi, ha autorizzato le Dogane ad assumere a tempo indeterminato gli idonei delle suddette procedure selettive: **1)** in deroga generale ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di assunzione di personale a T.I., **2)** in deroga particolare alle limitazioni specifiche previste dall'art. 36 del decreto 165 del 2001 che non avrebbero consentito la trasformazione automatica dei contratti di formazione e lavoro, subordinatamente ben si intende all'esito finale di essi, in contratti a tempo indeterminato.

Tutto questo porta alla conseguenza che l'art. 9 comma 28 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, riguardante il dimezzamento della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di lavoro a tempo determinato e per i contratti di formazione e lavoro, non si applica agli idonei CFL assunti dalle Dogane per effetto dell'art. 1 comma 346 della legge 244 del 2007.

Per meglio capirci, i nostri CFL sarebbero rientrati nella previsione limitativa della suddetta norma sulla manovra economica se, ad esempio, la loro disciplina fosse stata, invece che quella di cui al comma 346 dell'art. 1 legge 244/2007, quella prevista dal comma 3 dell'art. 2 del dl 203/2005, che non era norma speciale in deroga, per cui i contratti di formazione e lavoro, colà contemplati, non potevano essere automaticamente convertiti in contratti a T. I., ma solo entro i limiti stabiliti dalle leggi di settore: l'art. 2, comma 3, del decreto legge 3.9.2005 n. 203, convertito dalla legge 2.12.2005 n. 248 autorizzava l'Agenzia delle Dogane ad avvalersi di personale con contratto di formazione e lavoro, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche.

Dott.ssa Rosa Alfano
Presidente COIAE
Consigliere nazionale UGL